

# L'INCUBATORE CERTIFICATO

GUIDA SINTETICA PER UTENTI ESPERTI SUGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI, REDATTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON IL COORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

# **DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:**

- ✓ D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012
- ✓ aggiornato con le variazioni apportate dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto del 2013, n. 99 e dal D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito dalla Legge 24 marzo 2015 n.33
- √ e integrato con le indicazioni interpretative introdotte dalle circolari 16/E dell'11 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate e 3672/C del 29 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo economico
- √ decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, recante "Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di startup innovative"

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

http://startup.registroimprese.it

Marzo 2017 Versione 3 pag. 1 di 31



# **SOMMARIO**

Introduzione	3
Incubatori certificati — panoramica sulle misure di sostegno	6
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE	8
AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE	
Indicazioni operative	14
ALLEGATO – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI	



# **INTRODUZIONE**

Nell'autunno del 2012 il Governo ha adottato una normativa per favorire la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative. Allo stesso tempo, introducendo la nozione di "incubatore certificato", il legislatore ha inteso promuovere il riconoscimento delle società dotate di un track record consolidato nell'attività di sostegno a startup innovative.

L'art. 25, comma 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, ne offre una **definizione**:

"...l'incubatore di startup innovative certificato, di seguito «**incubatore certificato**» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative"; inoltre, è in possesso dei seguenti requisiti, previsti dall'art. 25, comma 5 del D.L.:

- a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a startup innovative;
- e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a startup innovative.

Così come per le startup innovative, anche per gli incubatori certificati è istituita un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, cui la società in possesso dei requisiti deve iscriversi per beneficiare della relativa disciplina di sostegno.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) è autocertificato dall'incubatore di startup innovative mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente dal rappresentante

Marzo 2017 Versione 3 pag. 3 di 31



legale al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, sulla base degli indicatori e dei relativi valori minimi individuati nella **Tabella A** del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2016, recante "Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di startup innovative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017. Il facsimile è reso disponibile in allegato al presente documento.

Il possesso del requisito di cui alla lettera e) è autocertificato dall'incubatore di startup innovative, mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale presentata al Registro delle imprese, sulla base dei valori minimi individuati nella **Tabella B** del medesimo decreto ministeriale del 22 dicembre 2016. Vanno inoltre valorizzate, per ogni startup innovativa incubata a seguito di contratto di incubazione fisica, attualmente o nei due anni civili precedenti a quello in cui viene depositata l'autocertificazione, le informazioni richieste nella **Griglia di compilazione** correlata, anch'essa riportata in fac-simile nel modello proposto in allegato al presente documento.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3 del D.M. del 22 dicembre 2016, per le società costituite da meno di due esercizi, conformi alla definizione di cui all'art. 1 del decreto, il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a startup innovative, di cui all'art. 25. comma 5, lett. e) del D.L. n. 179/2012, può essere ottenuto mediante avvalimento dell'attività di incubazione fisica di startup innovative maturata da società o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda. **Alla stessa attività di incubazione di startup può fare riferimento solo un incubatore certificato** iscritto alla sezione speciale del Registro delle imprese.

Il decreto ministeriale introduce dunque una serie di valori minimi necessari per l'iscrizione, da calcolare sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare. Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l'ammissione è determinato in **almeno 35 punti** con riferimento agli indicatori riportati nella **Tabella A**, e **almeno 50 punti** per gli indicatori presenti nella **Tabella B**, in allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in commento.

Il modulo di domanda in formato elettronico, attestante il raggiungimento dei valori minimi indicati dal decreto, è reso disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione "Startup innovative" e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società che intende autocertificarsi come incubatore certificato, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

Le informazioni comunicate dagli incubatori in fase di iscrizione (relative, tra l'altro, alle strutture e alle attrezzature per lo svolgimento delle attività, alle esperienze professionali del personale che amministra e dirige) devono essere aggiornate **ogni semestre**. Nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società riconosciuta come incubatore certificato conferma le informazioni già trasmesse. Se si tratta del primo adempimento di questa natura, la comunicazione va effettuata , al più tardi, entro sei mesi dall'iscrizione

Marzo 2017 Versione 3 pag. 4 di 31



della società nella sezione speciale del Registro delle imprese. Si veda in proposito l'apposito paragrafo "Aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro e mantenimento dell'iscrizione".

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale dell'incubatore certificato dovrà attestare il mantenimento del possesso dei requisiti con un'apposita dichiarazione da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese. Il modello di autocertificazione approvato con il decreto del 22 dicembre 2016 e allegato alla presente guida rappresenta il documento attraverso il quale, a partire dal 2017, gli incubatori certificati già iscritti alla sezione speciale del Registro delle imprese dichiarano annualmente il mantenimento dei requisiti.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti l'incubatore certificato sarà cancellato d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione relativa al mantenimento degli stessi.

Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l'incubatore certificato conserva gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Marzo 2017 Versione 3 pag. 5 di 31



#### INCUBATORI CERTIFICATI – PANORAMICA SULLE MISURE DI SOSTEGNO

In sintesi, le agevolazioni previste per gli incubatori certificati dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, sono quelle di seguito riportate.

Il comma 8 dell'articolo 26 stabilisce, anche **per gli incubatori certificati**, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, **l'esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria** dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle imprese, **nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio**. Come chiarito dalla circolare 16/E emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle Entrate, l'esonero dai diritti di segreteria e dall'imposta di bollo vale per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla Legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato.

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: viene introdotto (art. 27 e 28) un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori degli incubatori certificati (guida e modello commentato). L'incubatore certificato, costituito anche in forma di s.r.l., può pertanto remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale come le stock option, e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi work for equity: il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. Le plusvalenze realizzate con la vendita a titolo oneroso degli strumenti finanziari sopra descritti sono assoggettate ai regimi ordinari di tassazione (art.27, comma 5).

Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (art. 30):** un fondo pubblico facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari (decreto attuativo; guida). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, e per gli incubatori certificati è concessa gratuitamente sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

Accesso prioritario al programma Italia Startup Visa: le candidature al visto per lavoro autonomo provenienti da cittadini non UE che intendono avviare una startup innovativa in Italia mediante il sostegno di un incubatore certificato godono di un canale ulteriormente semplificato rispetto a quello già ordinariamente previsto nell'ambito del programma ISV (sito): infatti, la valutazione espressa dal comitato incaricato di esaminare le candidature si limita alla verifica della sussistenza dei requisiti finanziari, in quanto si assume che l'incubatore certificato effettui a monte una selezione nel merito basata sulla

Marzo 2017 Versione 3 pag. 6 di 31



potenziale sussistenza dei requisiti di startup innovativa, con particolare riferimento a quelli inerenti al carattere innovativo della proposta imprenditoriale.

Marzo 2017 Versione 3 pag. 7 di 31



# ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 prevede all'art. 25, commi 8 e 9:

8. Per le startup innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la startup innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della startup innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Seguono le indicazioni operative per l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese:

- 1) La domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una **Comunicazione Unica** al Registro delle imprese.
- 2) La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per gli adempimenti nel Registro delle imprese opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l'impresa conservi lo status di incubatore certificato. La norma primaria aveva stabilito che startup innovative e incubatori certificati "sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio". A seguito della circolare 16/E emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che l'esonero fiscale si applica in senso estensivo al deposito di qualsiasi tipologia di atto, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d'esercizio.
- 3) L'iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà all'iscrizione già effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.
- 4) Si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2) nel quale la società incubatore certificato deve rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 13 della legge.

La domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico "S2", indicando le informazioni richieste per l'incubatore nel quadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE".

Il riquadro rende disponibile una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l'informazione corrispondente.

Marzo 2017 Versione 3 pag. 8 di 31



Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice **038.** 

Gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l'iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.

Si allegherà l'autocertificazione prevista dalla legge (in pdf/A-1b o pdf/A-2b con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D32): in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge non è necessario essendo già stato comunicato al registro. In particolare:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale.
- **039**: breve descrizione dell'attività svolta (da indicare sempre);
- **040**: strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
- **041**: esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato (esclusi eventuali dati sensibili);
- **042**: rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- **043**: esperienza acquisita nell'attività di sostegno a startup innovative;
- **044**: il possesso dei requisiti per l'identificazione dell'incubatore certificato, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, è attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante (v. modello allegato) e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese con allegato documento in pdf/A-1b o pdf/A-2b sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D32.

Nel codice 044 si fornirà una breve indicazione riportante la data della dichiarazione : si raccomanda di riportare la frase standard: "Dichiarazione possesso requisiti di incubatore certificato prodotta in data ...gg/mm/aaaa.", al cui interno va indicata la data in cui avviene il deposito dell'adempimento al Registro delle imprese.

Le informazioni comunicate dalle società riconosciute come incubatore certificato devono essere aggiornate ogni semestre, come riportato nel successivo paragrafo.

Inoltre l'impresa presenterà una autodichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti – entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Marzo 2017 Versione 3 pag. 9 di 31



# AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

#### **PANORAMICA**

L'art. 25, **comma 14** del D.L. 179/2012 prescrive che l'incubatore certificato aggiorni con **cadenza non superiore a sei mesi** le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro (elencate al comma 13), sia al fine di favorire il **monitoraggio** degli effetti della normativa, sia ai fini di **trasparenza verso il mercato** garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al comma 10.

Il comma 15 dispone infine che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale dell'incubatore certificato attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti al comma 5, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese. In tal modo si è inteso rafforzare il concetto che il possesso iniziale e il mantenimento successivo dei requisiti rappresentano una condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa, talché al comma 16 è previsto che il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti sia equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio dell'incubatore certificato dalla speciale sezione.

La presente panoramica si è resa necessaria in seguito alla pubblicazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della **circolare 3672/C del 29 agosto 2014**, che ha inteso semplificare gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei dati e al mantenimento dei requisiti in capo alle startup innovative e agli incubatori certificati, riducendo – di fatto – da 3 a 2 i momenti in cui, nel corso dell'anno solare, l'impresa è sottoposta ad adempimenti informativi.

È previsto che il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 venga effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese. A partire dal secondo adempimento, le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale al Registro delle imprese competente sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.

Ad esempio: un incubatore certificato iscritto alla sezione speciale del Registro delle imprese il 15 maggio 2017 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2017, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2018, al 30 giugno 2018, il terzo al 31 dicembre 2018 e così a seguire per ogni successivo semestre.

Marzo 2017 Versione 3 pag. 10 di 31



Si ritiene che la suddetta interpretazione consenta una semplificazione degli adempimenti nel rispetto della disposizione normativa di cui al comma 14 dell'art. 25, mantenendo in ogni caso gli obiettivi di pubblicità continuativa che la stessa si prefigge, in quanto è comunque garantito un adempimento per ogni semestre solare.

Sempre in ottica semplificatrice e al fine di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, senza comunque compromettere gli obiettivi informativi richiesti dalla norma, è inoltre previsto che la dichiarazione semestrale di cui al comma 14 la quale scada nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale possa essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15, integrando tale attestazione degli elementi ulteriori previsti dai commi 12 e 13 rispettivamente per le startup innovative e gli incubatori certificati.

Ad esempio una società, startup innovativa o incubatore certificato, che abbia esercizio solare con termine al 31 dicembre di ciascun anno ed approvi il proprio bilancio il 30 aprile 2017, depositerà l'attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 entro 30 giorni, e cioè entro il 30 maggio 2017, e potrà integrare nella stessa l'aggiornamento delle informazioni di cui ai commi 12 e 13 dando così contestuale adempimento all'obbligo di informazione semestrale previsto dal comma 14 con scadenza al 30 giugno 2017.

Ove invece la medesima società, qualunque sia il motivo, non approvi il bilancio relativo all'esercizio 2016 entro il 30 giugno 2017 (sei mesi dal termine dell'esercizio), dovrà comunque depositare l'attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 entro tale termine semestrale, potendo come nel caso precedente integrare nell'attestazione le informazioni di cui ai commi 12 e 13, rispettivamente per startup innovative ed incubatori certificati, e adempiere così agli obblighi di cui al comma 14 per il semestre in scadenza al 30 giugno 2017.

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, le disposizioni introdotte vanno raccordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione. Ad esempio, ove la società tenuta all'adempimento abbia esercizio in scadenza il 30 aprile di ciascun anno e approvi il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 aprile 2017 il 28 agosto 2017, dovrà depositare l'attestazione di cui al comma 15 entro il 27 settembre 2017 (30 giorni dall'approvazione del bilancio) e potrà uniformare alla stessa, integrandone i dati, la comunicazione di cui al comma 14 in scadenza al 31 dicembre 2017 per l'aggiornamento dei dati relativa al semestre solare successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

#### AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'aggiornamento semestrale ex comma 14 va compiuto con **modello S2**, in cui indicare nel **riquadro** "**32**/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" **con i relativi codici da 039 a 043** (con le stesse indicazioni sopra fornite nel paragrafo relativo all'iscrizione di società già costituita), le sole nuove informazioni aggiornate. Vale a dire che si compileranno, con le informazioni integrali, i soli codici corrispondenti alle informazioni da aggiornare.

Marzo 2017 Versione 3 pag. 11 di 31



Resta fermo che tutte le altre informazioni concernenti i correnti adempimenti per l'impresa (aggiornamento dei dati della sede ed altre localizzazioni, oggetto sociale, variazioni di attività, ecc.) vanno presentati nelle specifiche modalità standard previste e non sono formalmente oggetto del presente adempimento.

Inoltre nel riquadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" andrà sempre compilato il codice 045 (DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI) con la frase standard: "Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di incubatore certificato", al cui interno va indicata la data di deposito dell'adempimento al Registro delle imprese.

In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, alla frase sopra riportata – "Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di incubatore certificato" – vanno aggiunte le parole "Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte". In tal caso ovviamente non vanno compilati i codici da 039 a 043.

#### IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

La conferma del possesso dei requisiti va comunicata con **modello S2**, riquadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE", cui va allegata la dichiarazione prevista dalla legge (in pdf/A-1b o pdf/A-2b con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D32): in allegato al presente documento è riportato il fac-simile di dichiarazione da utilizzare.

Nel riquadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" andrà **sempre** compilato il **codice 044** (DEPOSITO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI) con la frase standard:

"Conferma in data...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di incubatore certificato" al cui interno va indicata la data di deposito dell'adempimento al Registro delle imprese.

L'autocertificazione allegata al modello S2 deve essere in formato pdf/A-1b o pdf/A-2b, trattandosi di atto da depositare al Registro delle imprese, e va codificata con il codice tipo documento D32.

Come ampiamente illustrato in precedenza, questo adempimento può coesistere, **nella stessa pratica**, con l'adempimento semestrale di aggiornamento delle informazioni iscritte nel Registro delle imprese.

L'incubatore certificato è tenuto a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l'anno successivo rispetto all'anno di iscrizione. Ad esempio, un incubatore iscritto alla sezione speciale del Registro delle

Marzo 2017 Versione 3 pag. 12 di 31



imprese nel corso del 2016 deve presentare l'autodichiarazione a partire dal 2017 (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio o non oltre i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio 2016).

Il modello di autocertificazione approvato con il decreto del 22 dicembre 2016 e allegato alla presente guida rappresenta il documento attraverso il quale, a partire dal 2017, gli incubatori certificati già iscritti alla sezione speciale del Registro delle imprese dichiarano annualmente il mantenimento dei requisiti. Tale documento sarà utilizzato ai fini del mantenimento del regime agevolativo anche dagli incubatori certificati iscritti alla sezione speciale del Registro delle imprese prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale citato.

La mancata presentazione dell'autocertificazione comporta la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.

Marzo 2017 Versione 3 pag. 13 di 31



# **INDICAZIONI OPERATIVE**

Sono riportati di seguito alcuni esempi di compilazione per un'impresa già iscritta utilizzando il sistema ComunicaStarweb richiamabile dalla pagina "Servizi: Sportello pratiche online" di registroimprese.it. È tuttavia possibile operare con tutti i prodotti software compatibili con le specifiche ministeriali del Registro delle imprese.

Per predisporre e spedire una pratica è necessario disporre di:

- un dispositivo (Smart Card o Token USB) per la firma digitale;
- una casella di posta elettronica certificata.


L'accesso ai servizi di registroimprese.it è disponibile su registrazione gratuita, l'identificazione avviene tramite CNS o user-id e password.



Dopo la connessione a ComunicaStarweb (starweb.infocamere.it), va selezionata in alto, a sinistra, l'opzione "Variazione" del Menu "Comunicazione Unica Impresa"; compare quindi una pagina dove devono essere compilati i campi relativi alla CCIAA destinataria e al codice fiscale dell'impresa oppure al numero di iscrizione REA presso la CCIAA della provincia ove ha sede dell'impresa. Selezionando il tasto "Dati Impresa" viene automaticamente individuata l'impresa presente negli archivi del Registro delle imprese della provincia selezionata.

Marzo 2017 Versione 3 pag. 14 di 31






A questo punto, selezionando "Dati Impresa", dopo il ribaltamento dei dati dell'impresa, viene proposta una lista di gruppi di possibili comunicazioni di variazione come sotto indicato.

#### ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE

Dal gruppo "Start-up innovativa/Incubatore certificato" selezionare l'opzione "Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato" e il bottone "Continua".



Nella pagina seguente è necessario indicare la data di avvio incubatore certificato e, nei rispettivi campi di testo, tutte le nuove informazioni previste dalla nuova norma:



scrizione alla Sezione Speciale	
Avvio incubatore certificato dal:*	
eventuali ulteriori informazioni relative all'iscrizione	
Breve descrizione dell'attività svolta	
Strutture ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività	
sperienze professionali del personale che amministra e dirige	
Collaborazioni con università, ricerca, istituzioni, partner	
	<u> </u>
sperienza acquisita nel sostegno a start-up innovative	

- una breve descrizione dell'attività svolta;
- le strutture e le attrezzature disponibili per lo svolgimento della attività;
- le esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato;
- i rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- l'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a startup innovative.

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive. Quindi si allega l'autocertificazione prodotta in formato pdf/A-1b o pdf/A-2b con firma digitale, con

Marzo 2017 Versione 3 pag. 16 di 31




**codice documento D32** e descrizione "INCUBATORE-DICHIARAZIONE **REQUISITI (D.L. 179/12 ART. 25 C.9-15)**" e con data pari a quella inserita nella prima pagina di cui sopra.



Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. La fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

# AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI


Dal gruppo "Start-up innovativa/Incubatore certificato" selezionare l'opzione "Aggiornamento informazioni Incubatore certificato" e il bottone "Continua".



Marzo 2017 Versione 3 pag. 17 di 31



Nella pagina seguente è necessario indicare la data di deposito dell'adempimento al Registro delle imprese e indicare gli aggiornamenti delle informazioni già presentate in precedenza in prima iscrizione.



In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, si può selezionare il check box "Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte".

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive.



Ulteriori eventuali informazioni possono essere allegate con **codice documento D33** e descrizione "INCUBATORE-DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (D.L. 179/12 ART.25 C.14)" e con data pari a quella inserita nella prima pagina di cui sopra.

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. La fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.


# **CONFERMA REQUISITI**

Dal gruppo "Start-up innovativa/Incubatore certificato" selezionare l'opzione "Dichiarazione possesso dei requisiti" e il bottone "Continua".

Nella pagina seguente è necessario indicare la data di deposito dell'adempimento al Registro delle imprese e selezionare nel campo "del possesso dei requisiti:" il valore "INCUBATORE CERTIFICATO".

Marzo 2017 Versione 3 pag. 19 di 31





Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive.

Allegare l'autocertificazione con **codice documento D32** e descrizione **"INCUBATORE-DICHIARAZIONE REQUISITI (D.L. 179/12 ART.25 C.9-15)"** e con data pari a quella inserita nella pagina di cui sopra.

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. La fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.



# ALLEGATO – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INCUBATORE CERTIFICATO DI STARTUP INNOVATIVE

(art. 25 D.L. 179/2012 e successive modificazioni)

II/La sottoscritto/a		
nato/a a	(	) il/
di cittadinanza		residente a
		) in
via		n
codice fiscale	, in qualità di l	egale rappresentante
della società		·
con sede a		) in
via		n
codice fiscale	n. REA	
del codice penale secondo quanto previsto dall'ar effettuato, emergerà la non veridicità del contenu benefici conseguenti al provvedimento eventualm veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2	ito di taluna delle dichiara iente emanato sulla base c	zioni rese, decadrà da
DICHI	ARA	
che la su indicata società è in possesso dei requisir previsti dall'art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d) società:		-
a) raggiunge almeno 35 punti nei requisiti indica del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 d		· •
TABELLA A DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTI Art. 25, comma 5, lettere a), b), c), d) (per ognuno dei requisiti la società ottiene il relativo punteggio se i compilare tutti i campi fornendo valori assoluti, anche quando infer	indica un valore pari o superiore all	la soglia prevista. É necessari

Marzo 2017 Versione 3 pag. 21 di 31



	Indicare il valore (dove è presente	Valori	minimi	Punti
Requisiti art.25, comma 5, lett. da a) a d)	la casella)			
1 Art. 25 c. 5 lettera a) - Superficie della struttura a uso esclusivo dell'incubazione delle startup innovative (in metri quadrati)		50	00	15
<b>2</b> Art. 25 c. 5 lettera b) - Velocità di trasmissione di dati di internet	el collegamento	10 Mbps		
<b>2</b> Art. 25 c. 5 lettera b) - Presenza di macchinari conduzione di prove e sperimentazioni (disponibilità i convenzionati limitrofi)	n sede o presso enti	CI.		
		SI	Almeno uno dei tre requisiti	10
2 Art. 25 c. 5 lettera b) – Presenza di macchinari e risors di prototipi (disponibilità in sede o presso enti convenzion		SI		
<b>3</b> Art. 25 c. 5 lettera c) – Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa (numero unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno – FTE - dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle startup innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche)		3	Entrambi i requisiti	10
<b>3</b> Art. 25 c. 5 lettera c) – Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di sostegno a nuove imprese innovative maturata dal personale della struttura tecnica di consulenza indicata al punto precedente		15		
4 Art. 25 c. 5 lettera d) – Esistenza di contratti e/o conver attivi con centri di ricerca e università, finalizzati allo svilu		SI	Almeno uno dei tre	10

Marzo 2017 Versione 3 pag. 22 di 31



Indicare il valore Valori minimi (dove è presente Punti Requisiti art.25, comma 5, lett. da a) a d) la casella) innovative, indicando il soggetto cui fanno capo, l'oggetto dell'accordo nonché le requisiti date di decorrenza e di scadenza 4-. Art. 25 c. 5 lettera d) – Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente attivi con partner finanziari, finalizzati allo sviluppo delle startup innovative (istituti di credito, fondi di venture capital), indicando il soggetto cui fanno capo, l'oggetto dell'accordo nonché le date di decorrenza e di scadenza SI 4-. Art. 25 c. 5 lettera d) – Esistenza di contratti e/o convenzioni attualmente attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di startup innovative, indicando il soggetto cui fanno capo, l'oggetto dell'accordo nonché le date di decorrenza e di scadenza SI

Marzo 2017 Versione 3 pag. 23 di 31



b) raggiunge almeno 50 punti nei requisiti indicati nella sottostante tabella 'B', allegata al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016 (G. U. n. 16 del 20 gennaio 2017);

#### TABELLA B - Art. 25, comma 5, lettera e)

(per ognuno dei requisiti la società ottiene il relativo punteggio se indica un valore pari o superiore alla soglia prevista. É necessario compilare tutti i campi fornendo valori assoluti, o percentuali ove richiesto, anche quando inferiori, oltre che uguali o superiori, alla soglia minima)

Requisiti art. 25, comma 5, lett. e)	Indicare il valore (anche se inferiore al minimo)	Valori minimi	Punti
1 Art. 25 c. 7 lettera a) – Numero di candidature (idee progettuali iniziali corredate da un business plan preliminare e finalizzate alla costituzione di una startup innovativa in seno all'incubatore) pervenute all'incubatore nell'anno civile (1) precedente a quello della dichiarazione, purché registrate formalmente con mezzi elettronici		100	10
<b>2</b> Art. 25 c. 7 lettera b) – Numero di startup innovative attualmente incubate in modalità fisica, vale a dire con ospitalità continua presso uno spazio dedicato in sede (il rapporto di incubazione fisica dev'essere disciplinato da un contratto di incubazione, che ne specifica con chiarezza la durata temporale, gli obblighi delle parti e gli oneri connessi)		10	10
<b>3</b> Art. 25 c. 7 lettera c) – Numero di startup innovative che hanno terminato il percorso di incubazione alla scadenza naturale del contratto di incubazione fisica nell'ultimo anno civile, purché in stato attivo al momento dell'autocertificazione		3	10
<b>4</b> Art. 25 c. 7 lettere b) e c) – Numero di startup innovative incubate in modalità fisica, attualmente o in passato, che coinvolgono cittadini non UE destinatari dei programmi Italia Startup Visa o Italia Startup Hub		2	10
<b>5</b> Art. 25 c. 7 lettera d) – Numero di collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) operanti continuativamente nelle startup innovative di cui al punto 2, escludendo il personale dell'incubatore		30	10
<b>6</b> Art. 25 c. 7 lettera e) – Variazione percentuale del totale dei collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) operanti continuativamente nelle startup innovative incubate in modalità fisica nei due anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell'autocertificazione (2)		0%	10

Marzo 2017 Versione 3 pag. 24 di 31



Requisiti art. 25, comma 5, lett. e)	Indicare il valore (anche se inferiore al minimo)	Valori minimi	Punti	
7 Art. 25 c. 7 lettera f) – Variazione percentuale del totale del valore della produzione delle startup innovative incubate in modalità fisica nei due anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell'autocertificazione (3)		0%	10	
<ul> <li>8 Art. 25 c. 7 lettera g) – Capitale di rischio totale investito nelle startup innovative attualmente incubate a partire dalla data di decorrenza del contratto di incubazione fisica</li> <li>8 Art. 25 c. 7 lettera g) – Fondi pubblici (in forma di equity, semi-equity, finanziamento a tasso agevolato o a fondo perduto) di origine comunitaria, nazionale o regionale ricevuti dalle startup innovative attualmente incubate a partire dalla data di decorrenza del contratto di incubazione fisica</li> </ul>		500.000 euro 500.000 euro	Almeno uno dei due requisiti	10
<b>9</b> Art. 25 c. 7 lettera h) – Numero di brevetti o programmi per elaboratore originario registrati e di domande di brevetto presentate dalle startup innovative attualmente incubate a partire dalla data di decorrenza del contratto di incubazione fisica		5	10	

(1) con "anno civile" si intende il periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'annualità precedente alla presentazione dell'autocertificazione. Tale definizione differisce dunque da "anno solare", con cui di norma si intende il periodo mobile intercorrente da un qualsiasi giorno al corrispondente giorno dell'annualità precedente o successiva. A titolo di esempio, per una società che deposita la propria autocertificazione in un qualunque mese del 2017, il periodo da considerarsi sarà dunque quello compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016.

(2) la formula di calcolo è la seguente:

$$var(OCC) = \frac{OCC_{t-1}}{OCC_{t-2}} \times 100 - 100$$

Le startup innovative rilevanti ai fini del calcolo sono quelle soggette a un rapporto di incubazione fisica estesosi a uno o a entrambi gli anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell'autocertificazione.

 $OCC_{t-1}$  rappresenta il totale dei collaboratori a qualsiasi titolo (soci operativi e dipendenti) operanti continuativamente nelle startup innovative incubate durante l'anno civile precedente a quello in corso al momento del deposito dell'autocertificazione (t).  $OCC_{t-2}$  rappresenta lo stesso valore con riferimento all'anno civile ancora precedente.

Ai fini del calcolo sono considerati anche i valori delle startup innovative che nel frattempo sono fuoriuscite dall'incubatore, o che hanno perso i requisiti di startup innovativa, mantenendo lo status di impresa attiva. Si escludono dal calcolo i valori afferenti alle startup innovative cessate.

Il numero dei collaboratori a qualsiasi titolo è desunto dai bilanci societari presentati dalle startup innovative alle Camere di commercio nei due anni di riferimento. Il requisito è applicabile solo se la società che intende ottenere lo status di incubatore

Marzo 2017 Versione 3 pag. 25 di 31



certificato è stata attiva nell'incubazione fisica di startup innovative in entrambi gli anni civili precedenti a quello in cui avviene l'autocertificazione. In caso contrario, o se il denominatore del rapporto è pari a 0, la società inserisce la dicitura "N.A.".

(3) la formula di calcolo è la seguente:

$$var(PROD) = \frac{PROD_{t-1}}{PROD_{t-2}} \times 100 - 100$$

Le startup innovative rilevanti ai fini del calcolo sono quelle soggette a un rapporto di incubazione fisica estesosi a uno o a entrambi gli anni civili precedenti a quello in corso al deposito dell'autocertificazione.

 $PROD_{t-1}$  rappresenta il valore medio della produzione delle startup innovative incubate fisicamente durante l'anno civile precedente a quello in corso al momento del deposito dell'autocertificazione (t).

 $PROD_{t-2}$  rappresenta lo stesso valore relativamente all'anno civile ancora precedente.

Ai fini del calcolo sono considerati anche i valori delle startup innovative che nel frattempo sono fuoriuscite dall'incubatore, o che hanno perso i requisiti di startup innovativa, mantenendo lo status di impresa attiva. Si escludono dal calcolo i valori afferenti alle startup innovative cessate.

I dati sui valori medi della produzione sono desunti dai bilanci societari presentati dalle startup innovative alle Camere di commercio nei due anni di riferimento. Il requisito è applicabile solo se la società che intende ottenere lo status di incubatore certificato è stata attiva nell'incubazione fisica di startup innovative nei due anni civili precedenti a quello in cui avviene l'autocertificazione. In caso contrario, o se il denominatore del rapporto sia pari a 0, la società inserisce la dicitura "N.A.".

Marzo 2017 Versione 3 pag. 26 di 31



#### **GRIGLIA DI VERIFICA**

Inserire una nuova voce per ogni startup innovativa incubata fisicamente al momento dell'autocertificazione o fuoriuscita nel corso dell'anno civile precedente al momento dell'autocertificazione.

#	Denominazion	Codice Fiscale							
1									
Sito web				Email non PEC			incul	inizio contratto pazione fisica mm/anno)	Data cessazione contratto incubazione fisica (gg/mm/anno oppure "in corso")
N. 5	soci ISV/ISH*	N. soci operativi attuali	N.dip attua		N. collab. (t-2)**	N. collab. (t-1)**	Val.	prod. (t-2)**	Val. prod. (t-1)**
Inv	estimenti capitale o	di rischio (data,	origine	, importo	))*	Fondi publ	olici (dat	a, origine, importo	)*
			Softwar registra	_	(data d	e codi	ce Domande bro	evetto depositate (data e ito)*	

<sup>\*</sup>Inserire N.D. se l'impresa non è in possesso del valore in questione

<sup>\*\*</sup>Inserire N.A. se la startup non era ancora stata costituita o non era ancora incubata fisicamente presso la società dichiarante nell'anno civile di riferimento



# Denominazione startup innovativa									Codice Fiscale
2									
Sito web				Email non PEC			Data in incubazi		Data cessazione contratto incubazione fisica (gg/mm/anno oppure "in corso")
N. 5	soci ISV/ISH*	N. soci operativi attuali	N.dip attua		N. collab. (t-2)**	N. collab. (t-1)**	Val. prod. (t-2)**		Val. prod. (t-1)**
Inv	estimenti capitale (	di rischio (data,	origine	e, importo	))*	Fondi pubbli	ici (data, o	rigine, importo)	*
Brevetti registrati (data e codice Softw registraz.)*					-	(data e	codice	Domande bre	vetto depositate (data e to)*

<sup>\*</sup>Inserire N.D. se l'impresa non è in possesso del valore in questione

<sup>\*\*</sup>Inserire N.A. se la startup non era ancora stata costituita o non era ancora incubata fisicamente presso la società dichiarante nell'anno civile di riferimento



# Denominazione startup innovativa									Codice Fiscale
3									
Sito web				Email non PEC			Data in incubazi		Data cessazione contratto incubazione fisica (gg/mm/anno oppure "in corso")
N. soci ISV/ISH*  N. soci Operativi  N. dip. N. collab. (t-2)**					N. collab. (t-1)**	Val. prod	d. (t-2)**	Val. prod. (t-1)**	
		attuali							
Inve	Investimenti capitale di rischio (data, origine, importo)*					Fondi pubbli	ici (data, o	rigine, importo)	*
Brevetti registrati (data e codice Softwar registraz.)*					-	(data e	codice	Domande bre codice deposi	vetto depositate (data e to)*
	anina N.D. aa Vinan	\ \ :							

<sup>\*</sup>Inserire N.D. se l'impresa non è in possesso del valore in questione

<sup>\*\*</sup>Inserire N.A. se la startup non era ancora stata costituita o non era ancora incubata fisicamente presso la società dichiarante nell'anno civile di riferimento



# Denominazione startup innovativa									Codice Fiscale
4									
Sito web				Email non PEC			Data in incubazi		Data cessazione contratto incubazione fisica (gg/mm/anno oppure "in corso")
		T .							
N. 5	soci ISV/ISH*	N. soci operativi attuali	N.dip attua		N. collab. (t-2)**	N. collab. (t-1)**	Val. pro	d. (t-2)**	Val. prod. (t-1)**
Inv	estimenti capitale (	di rischio (data,	origine	e, importo	)*	Fondi pubbl	ici (data, o	rigine, importo)	*
Brevetti registrati (data e codice softwaregistraz.)*					-	(data e	codice	Domande bre	vetto depositate (data e to)*

<sup>\*</sup>Inserire N.D. se l'impresa non è in possesso del valore in questione

<sup>\*\*</sup>Inserire N.A. se la startup non era ancora stata costituita o non era ancora incubata fisicamente presso la società dichiarante nell'anno civile di riferimento



Luogo e data	, il/	

Il presente modulo deve essere compilato, salvato in formato pdf/A-1b o pdf/A-2b, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale e allegato alla pratica con codice documento D32.

#### Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.